CAMERA DEI DEPUTATI N. 2845

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NERI, BONO

Nuove norme in materia di nomina degli scrutatori presso i seggi elettorali

Presentata il 6 dicembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 8 marzo 1989, n. 95, ha opportunamente introdotto la nomina per sorteggio degli scrutatori componenti i seggi elettorali da prelevare dall'apposito albo istituito con la stessa.

Tale legge, pur avendo introdotto un sistema che ha cancellato il pregresso malcostume caratterizzante la scelta dei componenti i seggi elettorali, ha pero mostrato un limite oggettivo nella farraginosa procedura prevista per la manifestazione di volontà di esclusione dall'albo e nella difficoltà di poter tempestivamente manifestare impedimenti temporanei dovuti ad occasionali assenze o ad altre cause contingenti, non inquadrabili tra i legittimi impedimenti e tuttavia tali da costringere le competenti commissioni ad una laboriosa attività per la sostituzione degli scrutatori impediti.

I limiti evidenziati non sono stati superati nemmeno dalle modifiche ed innovazioni introdotte con la legge 21 marzo 1990, n. 53, atteso che il periodo di validità dell'albo suppletivo non pone rimedio ad impedimenti sopraggiunti che, di conseguenza, danno la stura ad una serie di sostituzioni.

Al fine quindi di « sburocratizzare » l'attività di nomina degli scrutatori, riducendo l'attività degli uffici e delle commissioni preposte, oltre che i fastidi arrecati ai cittadini, pare opportuno sostituire l'at-

tuale normativa prevedendo la istituzione di un elenco di persone che, a domanda, chiedano di far parte dei seggi elettorali elezione per elezione e tra le quali estrarre. sempre a sorte, gli scrutatori.

L'esperienza sin qui maturata laddove, come in Sicilia, tale sistema è stato adottato dimostra che il procedimento, pur rispondendo appieno alle esigenze che portarono alla emanazione della legge 8 marzo 1989, n. 95, è semplificato di molto ed ha dato luogo ad un numero di domande superiore ai posti da ricoprire, con ciò garantendo la casualità delle scelte. Il meccanismo prevede comunque il sistema di integrazione nella inverosimile ipotesi di un carente numero di richieste.

Venendo all'articolato della proposta di legge, l'articolo 1 disciplina il procedimento di formazione dell'elenco di persone idonee che chiedono di essere nominate scrutatori, dell'estrazione a sorte degli scrutatori, delle comunicazioni e dei provvedimenti conseguenziali.

L'articolo 2 dispone che l'estrazione a sorte degli scrutatori possa essere effettuata anche con sistemi informatici, purché sia comunque garantita la casualità della estrazione stessa.

L'articolo 3, infine, abroga la legge 8 marzo 1989, n. 95 in quanto la disciplina prevista nella presente proposta di legge e interamente sostitutiva di quella dettata dalla legge suddetta.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Tra il ventiquattresimo ed il diciannovesimo giorno precedente l'elezione, previa adeguata pubblicizzazione a mezzo manifesto da affiggere a cura del comune, coloro che intendono iscriversi nell'elenco delle persone idonee all'ufficio di scrutatore ne fanno richiesta alla commissione elettorale comunale.

2. Nella domanda, redatta su carta libera, i richiedenti debbono attestare il possesso dei seguenti requisiti:

a) di essere elettore del comune;

b) di essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo;

c) di non avere più di settanta anni;

d) di non essere candidato alla elezione e di non essere ascendente, discendente, parente o affine fino al secondo grado o coniuge di un candidato.

3. Entro il sedicesimo giorno precedente l'elezione la commissione elettorale comunale provvede a compilare l'elenco di coloro che hanno richiesto l'iscrizione, assegnando a ciascun richiedente un numero progressivo.

4. Nei comuni articolati in circoscrizioni l'elenco è articolato in settori ad esse corrispondenti.

5. Tra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedente l'elezione, in pubblica adunanza, preannunziata con manifesto affisso all'albo pretorio e nei principali luoghi pubblici, la commissione elettorale comunale provvede alla nomina degli scrutatori mediante estrazione a sorte tra i numeri assegnati agli iscritti nell'elenco o, in caso di comuni articolati in circoscrizioni, mediante estrazione a sorte tra i numeri assegnati agli iscritti nel settore

dell'elenco corrispondente alle circoscrizioni.

6. Se non si raggiunge il numero richiesto di scrutatori per esaurimento degli iscritti, la commissione procede, mediante estrazione, alla nomina residuale degli scrutatori tra gli elettori del comune che siano in possesso dei requisiti richiesti.

7. Ai soggetti nominati il sindaco notifica nel più breve termine, e al più tardi non oltre il sesto giorno precedente l'elezione, l'avvenuta nomina, per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.

ART. 2.

1. Le estrazioni a sorte degli scrutatori previste dall'articolo 1 possono essere effettuate anche con sistemi informatici o meccanici, purché sia comunque garantita la casualità della scelta.

ART. 3.

1. La legge 8 marzo 1989, n. 95, è abrogata.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.